



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMU E POTERE REGOLAMENTARE: COMPETENZA DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,  
Sentenza n. 697 del 12/1/2026 dep il 28.02.2026

**Composizione**

Pres. e Rel. Diliso.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,  
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA  
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori  
alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili -  
Determinazione dei valori medi per zone territoriali omogenee ai fini della  
individuazione della base imponibile degli immobili (valore venale in  
comune commercio) - Esclusiva competenza del Consiglio Comunale -  
Configurabilità - Fondamento.

**Massima**

La competenza in materia di istituzione ed ordinamento dell'IMU  
appartiene, in forza degli art. 42, comma 2, lett. f), e 48 del d.lgs. n.  
267/2000, al Consiglio Comunale, mentre solo la determinazione delle  
relative aliquote è di competenza della Giunta Comunale, la quale,  
pertanto, non ha alcuna potestà regolamentare in tema di individuazione  
del valore venale delle aree edificabili, trattandosi di materia che inerisce  
alla definizione ed alla delimitazione della base imponibile dell'imposta.

**Rif. normativi**

Art. 42 del d.lgs. n. 267/2000

Art. 48 del d.lgs. n. 267/2000

Art. 59 del d.lgs. n. 446/1997

**Rif. Giurisprudenziali**

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 13105 del 2012 (DIFF.).

**Anno pubbl.**

2026.